

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941
Titolo III - Del processo di cognizione

Art. 143 Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte.

La corte enuncia specificamente nella sentenza di accoglimento, pronunciata a norma dell'articolo [384](#) del Codice, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.